



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione

Il Giudice designato

vista l'istanza di liquidazione del patrimonio presentata in data 30.12.2021 ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27.1.2012, n. 3 da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sorrentino del Foro di Gorizia
esaminata la documentazione allegata
ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso che il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 *ter* L. 3/2012, in relazione ad una complessiva esposizione debitoria di Euro 997.089,69, in parte di natura ipotecaria e privilegiata (v. il dettaglio nello specchio riassuntivo alle pagine 11-12 del ricorso), oltre al debito residuo, esposto in Euro 33.175,00 e da liquidarsi in prededuzione, a titolo di compensi del gestore del procedimento, del difensore e del consulente;

rilevato che il patrimonio da liquidare e messo a disposizione dei creditori è costituito:

- a) dal netto ricavo della vendita degli immobili di proprietà del ricorrente, siti in Trieste, via Rio Storto 15, costituiti da un'abitazione con pertinenza (attualmente oggetto di esecuzione immobiliare sub R.G.E. 139/2019, e ivi stimata Euro 136.100,00), nonché da due magazzini, un fabbricato industriale e due terreni (dei quali è stata disposta la vendita forzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, v. doc. 19), compendio immobiliare stimato in complessivi Euro 569.000,00 (v. perizia, doc. 20), ma il cui valore costituirà, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, oggetto di successiva stima
- b) dai crediti derivanti dai contratti di locazione immobiliare (pari a complessivi Euro 5.700,00), e dai canoni di locazione sino alla messa in vendita degli immobili stessi (Euro

900,00 mensili per uno dei magazzini, locato sino al 19.7.2022; Euro 100,00 mensili per il cortile e del prato pertinenti al magazzino, locati sino al 31.12.2023; Euro 100,00 mensili per porzione dell'abitazione, locata sino al 31.3.2023; v. docc. 6, 7 e 8)

rilevata, preliminarmente, la competenza per territorio del Tribunale di Trieste;

osservato:

a) che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) L. 3/2012 (richiamato dall'art. 14 *ter*, I comma), non risultando il ricorrente soggetto a procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, essendo cessata già in data 25.1.2018 (e quindi oltre l'anno rilevante ai fini di cui all'art. 10 L.F.) l'impresa individuale (██████████, v. doc. 4) avente a oggetto il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari di cui lo stesso era titolare, né avendo fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti regolati dalla L. 3/2012;

b) che è stata allegata la documentazione prescritta dal secondo comma dell'art. 9 L. 3/2012, e dal terzo comma dell'art. 14 *ter* L. 3/2012, la quale consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, e di riscontrarne la condizione di sovraindebitamento come intesa dall'art. 6, II comma lett. a) L. 3/2012, alla luce, in particolare, della rilevante entità della complessiva situazione debitoria raffrontata con il valore del patrimonio immobiliare di cui il sig. ██████████ proprietario, soggetto a tre iscrizioni ipotecarie e a pignoramento, e con la percezione, dal punto di vista mobiliare, della retribuzione da lavoro dipendente pari, allo stato, a Euro 400,00 mensili circa (v. buste paga, doc 10) e dei canoni di locazione sopra indicati, i quali sono peraltro destinati a essere incamerati dalla procedura di liquidazione del patrimonio;

c) che è stata altresì allegata la relazione particolareggiata dell'O.C.C. (v. doc. 2), dott.ssa Alessandra De Biasio, designata gestore del procedimento dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste e Gorizia, contenente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento (v. paragrafo 2), ricondotte agli oneri economici sostenuti, attraverso il ricorso a un mutuo ipotecario, per la ricostruzione del magazzino, crollato nel corso dei lavori di sistemazione nel 2007, nel quale veniva

esercitata l'attività imprenditoriale del ricorrente; all'incremento, rispetto a quanto preventivato, del costo della ricostruzione stessa, con stipulazione di un nuovo mutuo; all'insorgere di debiti, via via aggravatisi, per cartelle esattoriali dal 2008 in poi; alla riduzione del volume d'affari causata dalla comparsa di nuovi concorrenti nel settore del catering; all'esito negativo dei tentativi delle operazioni di consolidamento e ristrutturazione del debito bancario; alla chiusura, infine, dell'impresa individuale;

- l'indicazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (v. lo stesso paragrafo 2);
- l'esposizione delle ragioni che impediscono al ricorrente di adempiere, costituite dall'insufficienza degli attuali redditi ad assicurare, oltre all'ordinario sostentamento, il pagamento dei debiti;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione allegata al ricorso;
- l'inesistenza di atti impugnati dai creditori;

ritenuto infine che possano escludersi dalla liquidazione sia la motocicletta Piaggio Vespa PE 200, immatricolata nel 1980, in quanto priva – per la sua vetustà -di valore economico, sia il reddito da lavoro dipendente, il cui esiguo ammontare mensile è inferiore all'importo necessario al sostentamento, esposto in Euro 885,00 mensili (v. il dettaglio a pag. 14 del ricorso);

rilevato pertanto che, soddisfacendo la domanda i requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012, e non sussistendo atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione, con nomina quale liquidatore dello stesso gestore designato dall'O.C.C. (v. art. 15, VIII co. L. 3/2012);

P.Q.M.

visti gli artt. 14 *ter* ss. L. 3/2012

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- 2) nomina quale liquidatore la dott.ssa Alessandra De Biasio con studio in Monfalcone, via Asquini n. 6;

3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con conseguente sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 139/2019 R.E: Tribunale di Trieste;

4) stabilisce che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per 30 giorni, a cura del liquidatore, all'Albo o sul sito internet del Tribunale di Trieste, e trasmessi – a cura del liquidatore – ai creditori indicati nella domanda;

5) ordina l'annotazione del decreto, a cura del liquidatore, nel Libro Fondiario;

6) ordina al ricorrente di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della motocicletta Piaggio Vespa PE 200 e della retribuzione, autorizzandolo a continuare a vivere nella propria abitazione sino alla vendita di questa;

7) dispone che il liquidatore provveda agli incombeni previsti dagli artt. 14 *sexies*, 14 *octies* e 14 *novies* L. 3/2012;

8) autorizza il liquidatore ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate a soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

9) dispone che il liquidatore presenti un rapporto riepilogativo con cadenza semestrale.

Si comunichi al ricorrente e alla dott.ssa Alessandra De Biasio.

Trieste, 19.1.2022

Il Giudice

dott. Daniele Venier